



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO TOSSIGNANO

Via della Resistenza n.17 – 40021 BORGO TOSSIGNANO – Tel. 054290196

Codice fiscale: 82003730379 – Codice MPI: BOIC809005 –Codice Univoco Ufficio di IPA: UFZWZF

E-mail: boic809005@istruzione.it - P.E.C.: boic809005@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://borgotossignanoic.edu.it/>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Protocollo come da segnatura

BORGO TOSSIGNANO, data *come da segnatura*

Atti

Albo

ANAC – protocollo@pec.anticorruzione.it

AgID – protocollo@pec.agid.gov.it

Corte dei conti sez. EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: decreto di deroga all'obbligo di acquisto in CONVENZIONE CONSIP

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il Decreto Legislativo recante il Codice dei Contratti Pubblici n. 36 del 31/03/2023, approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 28/03/2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, delibera del CdI n. Delibera n. 12 del 13-01-2022_Delibera n. 65 del 14-12-2022_Delibera n. 75 del 15-02-2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 512, il quale dispone che "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermo restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.*" (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e, in particolare, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente l'art. 18 del predetto d.lgs. n. 81/2008, elenca quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO della Convenzione Consip in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Edizione 4 (LOTTO 4) stipulata, in data 4 febbraio 2021, art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388, tra la Consip S.p.A. e il RTI Sintesi S.p.a., con sede legale in via Salaria n.222 00198 Roma, per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza a disposizione per la fornitura dei servizi alle pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che in data 04/02/2021 è stata attivata la convenzione "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi d lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n° 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n° 388/2000 - Edizione 4 anche per il Lotto 4 (Emilia Romagna, Abruzzo e Marche). La convenzione consente alle Amministrazioni/ Enti all' interno delle Regioni di cui al lotto 4 di acquisire servizi connessi con la salute e sicurezza dei lavoratori con contratti di durata di 36 mesi.

CONSIDERATE le procedure preliminari complesse che comportano tempi piuttosto lunghi per l'adesione alla Convenzione, atteso che questa istituzione scolastica dovrebbe acquisire da RTI Sintesi SP un piano delle attività inerente l'individuazione del medico competente e lo svolgimento delle correlate attività di sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che la Convenzione in esame prevede comunque contratti a 36 mesi, e un contratto a 36 mesi non risulta congruo rispetto alle dimensioni e ai bisogni di questa amministrazione scolastica;

VERIFICATO comunque che il servizio in oggetto non possa essere acquistato attraverso la Convenzioni Consip in quanto, alla data odierna, la Convenzione Integrata per la sicurezza ed. 9 Lotto 4 è chiusa, essendo stato utilizzato integralmente per il Lotto di riferimento (vedi determina 5_2023 CORTE DEI CONTI -AMM_ATT_ABR - M_ABR - 0000697 - Interno - 08/06/2023 - 14:50_ SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L'ABRUZZO)

VISTO la Convenzione Consip in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Edizione 4 (LOTTO 4) stipulata, in data 4 febbraio 2021, art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388, tra la Consip S.p.A. e il RTI Sintesi S.p.a., per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e

CONSIDERATO che la medesima Convenzione Edizione 4 Lotto 4 (Emilia Romagna, Abruzzo e Marche) alla data odierna è chiusa (scadenza 30 aprile 2024);

CONSIDERATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, risulta attivo l'Accordo Quadro CONSIP ID 2541 (Accordo Quadro per l'erogazione alle Pubbliche Amministrazioni dei servizi necessari all'adempimento della norma delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) relativo all'erogazione di servizi di sorveglianza sanitaria, formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attivo dal 06-05-2025 al 05-05-2028 Lotto 2 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, E. Romagna;

RILEVATO in particolare, che la possibilità di adesione a tale Convenzione QUADRO è consentita solo alle Pubbliche Amministrazioni che superano le soglie comunitarie di acquisto, escludendo così tale amministrazione scolastica che non ha la necessità di sottoscrivere un contratto superiore a 220.000 euro;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. o di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTA l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*"

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO altresì l'art. 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTA la possibilità di derogare all'acquisto in convenzione in base al disposto dell'articolo 516 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 'Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione' [...]

RITENUTO, quindi, necessario provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, a quello di conferimento dell'incarico di Medico competente; atteso che la mancata nomina del medico competente comporta per il datore di lavoro delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del citato d.lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che sul MEPA non risultano presenti offerte di medici del lavoro che possano soddisfare le esigenze dell'amministrazione

VISTO l'art. 1 del D.lgs 36/2023 che sancisce il "Principio di risultato" prevedendo in particolare al comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti persegono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza" e al comma 2 "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità." E al comma 3 "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità";

DECRETA

di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro(nello specifico incarico di Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria) per le seguenti motivazioni:

- impossibilità di acquisire il servizio in oggetto attraverso la Convenzione Consip in quanto, alla data odierna, la Convenzione Integrata per la sicurezza ed. 9 Lotto 4 perché chiusa (scaduta 30 aprile 2024);
-impossibilità di aderire all'Accordo Quadro CONSIP ID 2541, relativo all'erogazione di servizi di sorveglianza sanitaria, formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto l'adesione è consentita solo alle Pubbliche Amministrazioni per affidamenti che superano le soglie comunitarie di acquisto, escludendo così tale amministrazione che non ha la necessità di sottoscrivere un contratto soprasoglia;

DECIDE

- di esperire l'attività di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, mediante avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione, a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs n. 165/2001, di Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria;
- di procedere, all'esito positivo della procedura comparativa al conferimento di incarico di Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs n. 165/2001 in adempimento delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- di nominare il Dirigente Scolastico, D'Angelo Adele, quale Responsabile Unico del Progetto della prsente procedura, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://borgotossignanoic.edu.it/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'ANGELO

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi art. 82/2005 s.m.i. e norme collegate